PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4506 di Mercoledì 10 luglio 2019

# La protezione dati personali sullo spioncino elettronico

***Nell'ottobre 2018 il Garante austriaco ha pubblicato un interessante provvedimento, afferente ad una contestazione legata all'utilizzo di uno spioncino elettronico, fissato sulla porta di una abitazione privata.***

Anche in Italia, più volte la installazione di impianti video all'interno di condomìni ha suscitato delle perplessità e delle contestazioni. Ricordo che l'autorità Garante pubblicò tempo addietro uno specifico volumetto, di agevole lettura, nel quale il tema veniva specificamente trattato.

Il nostro Garante si è tuttavia preoccupato di far presente come questo volumetto sia stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del regolamento 679/2018 e quindi quanto in esso esposto potrebbe aver bisogno di aggiornamento.

Cominciamo ad esaminare il parere dell'autorità austriaca per la protezione dati personali.

Questo Garante ha avuto a che fare con una questione afferente al fatto che un visore digitale, applicato sulla porta di un appartamento, potrebbe violare il diritto alla protezione dei dati dei soggetti che si trovano sul pianerottolo antistante.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0551] ?#>

L'autorità per la protezione dei dati ha inizialmente affermato che il funzionamento di uno spioncino digitale corrisponde un'acquisizione di immagini ai sensi del vigente regolamento europeo. Lo spioncino digitale è un dispositivo tecnico che permette di osservare chiunque si trovi nella zona antistante lo spioncino, a completa insaputa del soggetto osservato o, in casi estremi, addirittura video registrato, se lo spioncino elettronico è dotato di videoregistrazione.

A questo punto, l'autorità Garante austriaca ha ritenuto che ci si trovi davanti a un trattamento di dati e come tale siano applicabili le indicazioni del regolamento europeo.

In effetti, l'autorità Garante austriaca ha affermato che le immagini acquisite dallo spioncino possono violare i dati personali di chiunque transiti davanti allo spioncino stesso, indipendentemente dal fatto che voglia accedere all'abitazione del titolare del trattamento, vale a dire di chi ha installato lo spioncino. In molti pianerottoli, infatti, grazie a questo spioncino è possibile osservare anche tutti coloro che vanno a visitare i vicini, le cui porte si aprono sullo stesso pianerottolo.

Poiché l'impianto era stato installato senza il consenso dell'interessato, non era possibile acquisire queste immagini. Il fatto poi che questi dati venissero registrati dallo spioncino intelligente non faceva che aggravare la situazione.

Il proprietario dell'appartamento, che aveva installato lo spioncino, ha fatto opposizione al provvedimento dell'autorità Garante e stiamo aspettando adesso la risposta del tribunale amministrativo federale.

In attesa della risposta del tribunale amministrativo federale, vediamo cosa a suo tempo affermò la nostra autorità Garante nel già menzionato manualetto di tutela della protezione dei dati in ambito condominiale.

Uno specifico quesito recitava:

*I VIDEOCITOFONI SONO CONSIDERATI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA?*

*I moderni videocitofoni, così come altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione, possono talvolta essere equiparati ai sistemi di videosorveglianza. In questo caso valgono le stesse regole previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza. Tali disposizioni non si applicano quando il sistema è installato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e le immagini non sono destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione (ad esempio su Internet). Per le stesse ragioni, se il videocitofono è installato da un singolo o da una famiglia per finalità esclusivamente personali, la presenza dell'apparecchio di ripresa non deve essere segnalata con un apposito cartello.*

Come si vede, il parere della nostra autorità Garante non prende in considerazione il fatto che lo spioncino potrebbe osservare anche persone che nulla hanno a che fare con i visitatori dell'appartamento in causa. È ben vero che, oggi, quasi tutti gli impianti di videocitofono sono programmati in modo che la telecamera, posta all'ingresso al pianterreno, possa attivarsi solo dopo che un visitatore ha premuto il campanello specifico. Inoltre, quando egli ha premuto il campanello specifico, si attiva la sola telecamera corrispondente, e tutte le altre sono bloccate. Si evita così che qualche persona, che nella vita ha ben poco da fare di meglio, possa comportarsi da grande fratello e osservare tutti coloro che vanno a visitare i vicini di casa o di condominio.

Per contro, nulla vi sarebbe da osservare se lo spioncino elettronico, installato in Austria, potesse essere attivato solo dopo che qualche visitatore abbia premuto il pulsante del campanello dell'appartamento specifico. In questo caso credo che nessuno avrebbe ragione di obiettare, soprattutto alla luce delle esigenze di sicurezza dell'accesso, che oggi in molti contesti diventano sempre più critiche.

Infine, un ultimo accorgimento, in attesa di nuovi provvedimenti, addirittura condivisi a livello di comitato europeo per la protezione dei dati, riguarda il fatto che tutti questi dispositivi dovrebbero essere sempre e comunque temporizzati.

**Adalberto Biasiotti**

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

**www.puntosicuro.it**